



COMUNE DI SANTO STEFANO ROERO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

5

**OGGETTO: TASI (Tributi Servizi indivisibili) anno 2016 - Aliquota zero per mille.
Provvedimenti.**

L'anno **duemilasedici**, addì **ventinove**, del mese di **aprile**, alle ore **21:30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale.

Risultano presenti i seguenti:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
MAIOLO Renato	SINDACO	X	
COSTA Giuseppe	CONSIGLIERE	X	
COSTA Mauro	CONSIGLIERE	X	
CERRUTI Tiziana	VICE SINDACO	X	
NIZZA Silvano	CONSIGLIERE	X	
DELPERO Severino	CONSIGLIERE	X	
SARTI Graziella	CONSIGLIERE	X	
SIBONA Bruno	CONSIGLIERE	X	
COSTA Marco	CONSIGLIERE	X	
COSTA Stefania	CONSIGLIERE	X	
ROSSO Vittorino	CONSIGLIERE	X	
		Totale Presenti:	11
		Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **DI NAPOLI Dott.ssa Anna** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **MAIOLO Renato** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: TASI (Tributi Servizi indivisibili) anno 2016 - Aliquota zero per mille. Provvedimenti.

Il Sindaco riferisce:

Con l'art. 1, commi 639/671 della L. 27/12/2013 N. 147 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), articolata in tre diversi prelievi:

IMU (Imposta Municipale Propria), di natura patrimoniale

TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) destinata alla copertura dei servizi indivisibili erogati dai Comuni

TARI (Tassa Rifiuti), destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.

Con delibera C.C. N. 31 del 2/9/2014 veniva approvato il regolamento per la disciplina di ciascuna delle tre componenti del nuovo tributo, successivamente modificato (relativamente alla sola componente TARI) con delibere con delibere C.C. N. 44 del 31.12.2014 e N. 10 del 28/07/2015.

Per quanto concerne **la componente TASI**, nell'anno 2014 l'Amministrazione Comunale aveva scelto di azzerare l'aliquota e di reperire le risorse necessarie al pareggio di bilancio con l'incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, dai precedenti 0,2 a 0,4 punti percentuali.

Per l'anno 2015, con delibera C.C. n. 48 del 31/12/2014 era stato confermato l'azzeramento dell'aliquota TASI per tutte le tipologie di immobili.

Successivamente, in previsione dell'annunciata abolizione della TASI sull'abitazione principale a partire dal 2016, e del conseguente ristoro di gettito da parte dello Stato, l'Amministrazione aveva scelto di deliberare la tassazione TASI, a partire dal 2016, dei soli immobili già esenti IMU (abitazione principale e fabbricati agricoli strumentali)

Con delibera C.C. n. 22 del 18.9.2015 venivano determinate le aliquote TASI per l'anno 2016 come da prospetto che segue:

- 1) Azzeramento dell'aliquota base dell'1 per mille per gli immobili che comunque costituiscono già presupposto impositivo dell'IMU, nonché per i cosiddetti "beni merce", ossia i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 13 comma 9/bis D.L. 21/2011);
- 2) aliquota del **2,00 per mille** per tutti gli immobili non soggetti ad IMU, (come elencati al comma 2 art. 13 D.L. 201/2011 conv. dalla L. 214/2011 e s.m.i.) ad eccezione dei "beni merce" e precisamente:
 - l'abitazione principale (escluse categorie catastali A/1, A/8, A/9) e le pertinenze della stessa, come definite all'art. 3, comma 2 del D.L. 201/2011 conv. dalla L. 214/2011 e s.m.i.
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
 - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni
 - la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e di residenza anagrafica.
- aliquota del **1,00 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011.

Il gettito previsto, quantificato in € **25.917**, sarebbe stato utilizzato per la parziale copertura del costo dei servizi indivisibili, ammontante ad € 69.650, oltre a consentire il ripristino, per l'anno 2016, dell'addizionale comunale IRPEF nella misura di 2 punti percentuali, riducendola della metà rispetto ai 4 punti del 2014 e 2015.

La Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) **introduce importanti modifiche all'assetto dell'imposizione immobiliare:**

Il comma 14 art. 1 sancisce **l'esclusione dalla TASI dell'abitazione principale**, fatta eccezione per le abitazioni "di lusso" classificate nelle categorie catastali A1 – A/8 e A/9. In particolare, la lettera a), esclude dalla TASI gli immobili destinati ad abitazione principale non solo dal possessore, ma anche dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare.

Resta confermata la non imponibilità TASI dei terreni agricoli.

Viene ridotta all'1 per mille l'aliquota TASI per i cosiddetti "immobili merce", fintanto che restino invenduti e non siano in ogni caso locati. E' concessa facoltà ai Comuni di modificare in aumento la suddetta aliquota sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento, stabilendo così a regime il limite già in vigore per gli anni 2014 e 2015.

Va osservato tuttavia che la norma della Legge di Stabilità 2016 di maggior rilievo per il bilanci degli Enti è contenuta nel comma 26 dell'art. 1.

Viene infatti previsto per l'anno 2016, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, **il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli deliberati per l'anno 2015.**

Pertanto, la delibera consiliare N. 22 adottata in data 18.9.2015 con cui sono state deliberate le aliquote TASI per l'anno 2016 deve intendersi inefficace

Per l'anno 2016, nel fondo di solidarietà comunale è stata introdotta una quota per il ristoro TASI in caso di gettito riscosso < al gettito stimato TASI per abitazione principale all'1 per mille, quantificata per questo Ente in € **18.387** (secondo i dati recentemente pubblicati dal Ministero dell'Interno, utili per la predisposizione del Bilancio 2016).

La Giunta Municipale, unitamente all'ufficio finanziario, ha esaminato ed analizzato lo schema di bilancio per l'esercizio 2016, le previsioni di spesa in esso contenute, le stime di gettito IMU 2016 predisposte dall'ufficio tributi mantenendo invariate le aliquote 2015 e tenendo conto delle nuove esenzioni, i costi dei servizi indivisibili individuati nel Regolamento IUC., nonché l'ammontare del Fondo di Solidarietà Comunale.

Vista l'elencazione dei servizi indivisibili a parziale copertura dei quali la TASI è destinata, contenuta nel Regolamento Comunale e dei relativi costi di cui all'ultimo Conto Consuntivo approvato, e che si possono così riassumere:

SERVIZIO	COSTI TOTALI
Illuminazione pubblica	€ 56.150,00
Manutenzione strade e piazze (viabilità),	€ 9.000,00
Manutenzione strade e piazze (segnaletica)	€ 2.000,00
Sgombero neve	€ 2.500,00
TOTALE	€ 69.650,00

Accertato che le somme per la copertura integrale dei suddetti costi è garantita, oltre che dal ristoro TASI contenuto nel FSC, da altre entrate iscritte a bilancio.

Tutto ciò premesso, si sottopone all'approvazione del Consiglio la conferma, per l'anno 2015, delle aliquote TASI 2015, ossia l'azzeramento per tutte le tipologie di immobili

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco e concordando con le argomentazioni addotte;

Visto l'art. 53 , comma 16, della Legge 23.12.2000 N, 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 23006, N. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale dispone che le delibere di approvazione delle tariffe e delle aliquote tributarie, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2016, già prorogato al 31.3.2016, è stato ulteriormente prorogato al 30.4.2016, ai sensi dell'art. 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento per l'approvazione della IUC – componente TASI -, come modificato in data odierna;

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49 e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. D), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del TUEL D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziario, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b. 7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Con la seguente votazione: n. 11 favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari su n. 11 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di dare atto dell'inefficacia della propria deliberazione n. 22 del 18.9.2015 per effetto del disposto dell'art. 1, comma 26, della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016)
3. di prendere atto dell'esenzione dalla TASI dell'abitazione principale e relative pertinenze (comprese le fattispecie ad essa assimilate ai fini IMU da leggi previgenti e dal Regolamento comunale)
4. **di confermare per l'anno 2016 l'azzeramento dell'aliquota di base TASI prevista dalla L. 147/2013 art. 1 comma 676, per tutte le tipologie di immobili (esclusi i terreni agricoli per i quali la TASI non è prevista).**
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e delle note MEF prot. 5343/2012 del 6 aprile 2012 e prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014.

Successivamente con separata votazione: n. 11 favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari su n. 11 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000”

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: MAIOLO Renato

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI NAPOLI Dott.ssa Anna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Santo Stefano Roero, li 23/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI NAPOLI Dott.ssa Anna

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 23/05/2016 al 07/06/2016 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000*).

Santo Stefano Roero, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI NAPOLI Dott.ssa Anna

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Santo Stefano Roero, li 29-apr-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI NAPOLI Dott.ssa Anna

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Santo Stefano Roero, li 23/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI NAPOLI Dott.ssa Anna